Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"* e, in particolare, l'articolo 180 che prevede l'assegno mensile di incollocabilità;

VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)"* e, in particolare, l'articolo 20, comma 6, secondo cui *"la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale*";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *"Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";*

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 287, secondo cui *"Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero*";

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

VISTA la circolare del già Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - 10 luglio 2001, n. 66, concernente *"Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità*";

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale",* convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, rubricato *"Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 aprile 2025, n. 52, che ha determinato l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2025, nella misura di 308,23 euro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Sig. Fabrizio D'Ascenzo è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

VISTA la nota della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL del 10 febbraio 202, concernente *"Rivalutazione assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2026*", secondo la quale *"l'assegno mensile di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2026, a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2024 ed il 2025, registrata dall'ISTAT e risultata pari a 1,4 %, è determinato nella misura di 312,55 Euro"*;

VISTA la relazione a firma del Direttore generale dell'INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo dell'Istituto del 27 marzo 2026, avente ad oggetto "*Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2026*";

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 9 aprile 2026, n. 44, che ha determinato "*l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2026, a seguito della rivalutazione per effetto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in misura pari ad euro 312,55";*

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES, espresso con nota prot. n. 90987 del 21 aprile 2026, con il quale, per quanto di competenza, esaminata anche la nota tecnica predisposta dall'Istituto, è stato comunicato, in relazione alla citata deliberazione n. 44 del 9 aprile 2026 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

RITENUTO di rivalutare l'importo dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2026, così come previsto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 9 aprile 2026, n. 44

DECRETA

Articolo 1

(Importo mensile assegno di incollocabilità)

1. L'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è rivalutato, con decorrenza 1° luglio 2026, nella misura di € 312,55 (euro trecentododici/55).

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *www.lavoro.gov.it*, nella sezione *"Pubblicità legale".*

Roma, 11 maggio 2026

Marina Elvira Calderone

(firmato)